
Conversione decreto proroghe: ecco tutte le novità

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 1 Dicembre 2023

Vediamo le novità arrivate con la conversione del decreto proroghe: è stato riaperto il ravvedimento speciale con la scadenza (in un'unica rata) al 20 dicembre 2023.

Con la legge di conversione del cosiddetto *Decreto Proroghe*, oltre alle misure originarie, ne sono state introdotte nuove. Tra le principali, quella sul **ravvedimento speciale riaperto** fino al 20 dicembre 2023 e quella (già contenuta nella versione originaria) sulla compilazione dei righe del **quadro RS per i forfettari**.

Nella Gazzetta Ufficiale del [28/11](#) (martedì scorso) è stata pubblicata la Legge n. 170/2023, di conversione del D.L. n. 132/2023.

Decreto proroghe: le novità in sede di conversione

Segnaliamo le principali novità in sede di conversione del Decreto Proroghe.

Il ravvedimento speciale, nei termini per la regolarizzazione, viene differito al 20/12/2023; entro tale data va effettuato il versamento in un'unica soluzione e la rimozione delle violazioni. Pertanto, non è più ammesso il versamento in forma rateale.

Ricordiamo che tale ravvedimento permette la riduzione a 1/18 della edittale, per regolarizzare dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto.

Come si ricorderà, il termine originario era fissato al 31/03/2023, ed era già stato differito al 30/09/2023 dall'art. 4, D.L. n. 34/2023 (cd. "*Decreto Bollette*").

In tema di **sospensione dei termini per i contribuenti dei territori alluvionati**, sono differiti dal 20/11 al 10/12/2023.

Decreto proroghe i provvedimenti originari

Ricordiamo le più importanti proroghe concesse con la pubblicazione del Decreto Legge.

L'assegnazione/cessione/trasformazione agevolata, prorogata al 30/11/2023 per perfezionare le operazioni agevolate e versare l'imposta sostitutiva in unica soluzione; in precedenza, il termine scadeva al 30/09/2023, e il versamento poteva essere effettuato in due tranches, (il 60% entro il 30/09 e il residuo entro il 30/11).

La possibilità, per i **contribuenti forfetari**, di adempiere agli obblighi informativi relativi al (solo) 2021 entro il 30/11/2024, senza applicazione di sanzioni.

[Per maggiori informazioni sulla compilazione del Quadro RS da parte dei forfetari vedi qui.](#)

a cura di Danilo Sciuto

Venerdì 1 Dicembre 2023